



REPUBBLICA ITALIANA

219/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Natale Longo	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere relatore
Beatrice Meniconi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni, iscritto al n. **60876** del registro di segreteria, proposto da

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,

con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, sia

congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Sergio Preden (c.f.

PRDSRG72L16H501O, pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it);

Antonella Patteri (c.f. PTTNNL60E49D665K, pec:

avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it); Giuseppina Giannico

(c.f. GNNGPP70B67D883T, pec: avv.giuseppina.giannico@

postacert.inps.gov.it); Lidia Carcavallo (c.f. CRCLDI68C66F839U, pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) ed Antonietta Coretti (c.f. CRTNNT58D53L117B, pec: antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it) e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale INPS in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da procura in calce all'atto di appello;

contro

omissis (c.f. *omissis*), nato il *omissis* a *omissis* (*omissis*) e residente in *omissis*, alla via *omissis* n. *omissis*, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Montorsi (c.f. MNTTMS77E22B819A, pec: tommaso.montorsi@ordineavvmodena.it), con studio in Modena, alla via Cesare Battisti n. 5, in virtù di mandato in calce all'atto di costituzione;

avverso

la sentenza n. 137/2022 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, depositata in data 23 maggio 2022;

VISTI l'atto d'appello, gli atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 19 settembre 2024, con l'assistenza del segretario di udienza dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore cons. Stefania Petrucci, l'avv. Lidia Carcavallo per l'Inps e l'avv. Tommaso Montorsi per la parte appellata.

Svolgimento del processo

Con atto pervenuto in segreteria il 20 giugno 2023, l'Inps ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe, con la quale veniva accolto il

ricorso proposto dall'odierno appellato e finalizzato ad ottenere il ricalcolo del trattamento pensionistico sulla base delle diverse aliquote incrementalі applicabili ai differenti periodi di carriera svolti, avendo prestato servizio, nell'Arma dei Carabinieri, dalla data dell'arruolamento e sino al 30 dicembre 2017 come sottoufficiale e, successivamente, come ufficiale.

Con unico ed articolato motivo di impugnazione, l'Istituto previdenziale si duole per la violazione e falsa applicazione degli articoli 53 e 54 del d.P.R. n. 1092/1973.

In particolare, secondo la prospettazione dell'Inps, una corretta interpretazione dell'art. 53 del d.P.R. n. 1092/1973 impone di individuare l'aliquota di computo applicabile in quella corrispondente alla categoria rivestita al momento della cessazione dal servizio, stante l'esplicito riferimento normativo all'ultimo stipendio o all'ultima paga.

Aggiunge l'Istituto appellante che le aliquote costituiscono una frazione di una specifica e determinata retribuzione con la conseguenza che devono essere calcolate secondo la categoria ed il grado di ufficiale rivestito in costanza di percezione dell'ultima retribuzione, ovvero alla cessazione dal servizio.

Pertanto, secondo l'Inps, avrebbe errato il primo Giudice nel considerare le aliquote incrementalі applicabili a differenti periodi di carriera poiché, dovendo queste ancorarsi all'ultima retribuzione percepita, ne conseguirebbe *“una illegittima ed illogica commistione tra i*

coefficienti riservati ai sottoufficiali e la retribuzione percepita in attività di ufficiale”.

Né, ad avviso dell’Istituto, può pervenirsi ad una differente soluzione sulla base del richiamo operato dal Giudice territoriale all’art. 24 del D. L. 6/12/2011 n. 201 che avrebbe condotto alla liquidazione del trattamento pensionistico mediante il sistema misto poiché il calcolo contributivo riguarda solo le anzianità maturate dal gennaio 2012, mentre, nella vicenda in esame, la liquidazione della pensione è avvenuta in integrale applicazione del sistema retributivo.

Inoltre, l’Inps lamenta che il Giudice di primo grado, nel richiamare il dettato dell’art. 54, comma 8, del d.P.R. n. 1092/1973 ai sensi del quale la pensione spettante non può essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio, non ha, tuttavia, evidenziato i concreti dati numerici posti a fondamento del calcolo atto ad individuare l’ipotetica pensione che fungerebbe da parametro di comparazione.

Conclusivamente l’Inps appellante chiede l’accoglimento dell’atto di gravame.

Con memoria depositata in data 30 agosto 2024, si è costituito l’appellato deducendo che, secondo l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, per gli ufficiali la base pensionabile per i primi 20 anni di servizio utile è del 44%, incrementata dell’1,80% per gli anni successivi, mentre, per i sottoufficiali, ruolo di provenienza, la predetta aliquota del 44%

prevista per i primi 20 anni è incrementata del 3,60% dal 21° anno al 31.12.1997 e del 2% dal 01.01.1998 alla cessazione dal servizio.

Tali differenze di percentuali, secondo l'appellato, si riverberano inevitabilmente sul calcolo complessivo del trattamento pensionistico ove dovrebbe, invece, trovare applicazione il comma 8 del richiamato art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, norma di salvaguardia secondo cui la pensione spettante non può essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore.

Si imporrebbe, pertanto, ad avviso dell'appellato, un confronto tra i due trattamenti pensionistici, quello spettante in applicazione della disciplina vigente al momento della cessazione dal servizio in considerazione della qualifica effettivamente rivestita e quello, invece, spettante in caso di permanenza nel grado inferiore fino a tale momento. Al riguardo, la parte appellata deposita i fogli di calcolo predisposti dall'Inps, su ordine istruttorio impartito dal Giudice unico della Sezione Giurisdizionale per l'Emilia-Romagna, in asserita controversia di identico contenuto e dai quali emergerebbe che il trattamento pensionistico erogato, con applicazione dei coefficienti propri del ruolo degli ufficiali (grado tenente) risulterebbe inferiore rispetto al trattamento pensionistico spettante mediante applicazione dei diversi coefficienti propri del ruolo di provenienza dei sottufficiali.

Lamenta, pertanto, l'appellato che tale disparità in sede di trattamento pensionistico, rilevata anche dalla delibera n. 9 del

24.09.2018 del Consiglio di Base di Rappresentanza Militare (Co.Ba.R.) del Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, risulterebbe in contrasto con il principio inderogabile di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 della Costituzione e con la *ratio* dell'istituzione del ruolo straordinario a esaurimento degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri volta a premiare il personale con più anni di servizio effettivo.

In conclusione, la parte appellata, dopo aver ampiamente richiamato la giurisprudenza delle Sezioni territoriali che hanno riconosciuto il diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico secondo le diverse aliquote incrementalі applicabili in relazione ai differenti periodi di carriera, chiede il rigetto del gravame, con vittoria delle spese.

Con memoria depositata in data 9 settembre 2024, l'Istituto previdenziale ha ribadito l'infondatezza della domanda ed ha aggiunto che le pensioni dei militari sono soggette ad un duplice limite: uno incidente sull'importo minimo previsto dall'art. 54, comma 8, del d.P.R. n. 1092/1973 e l'altro incidente sull'importo massimo indicato dal comma 7 della medesima norma nella misura pari all'80% della retribuzione pensionabile.

Tuttavia, ad avviso dell'ente previdenziale, tale limite massimo non risulterebbe tuttora operativo per effetto del nuovo criterio di calcolo previsto dall'art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014, tant'è che, nella fattispecie in esame, la pensione calcolata con il sistema

interamente retributivo (che si è rivelata di importo inferiore rispetto a quella calcolata con il sistema misto di cui alla legge Fornero) è stata liquidata sulla base di un'aliquota di rendimento complessiva dell'89,45%.

Reputa, pertanto, l'Inps che l'inapplicabilità del predetto limite massimo determini la conseguenziale inapplicabilità anche del connesso limite minimo, in coerenza con la *ratio* sottesa agli interventi normativi diretti alla riduzione della spesa pensionistica (art. 24, comma 1, del D.L. n. 201/2011).

L'Istituto previdenziale eccepisce, inoltre, l'assenza di argomentazioni dell'appellato relative alla retribuzione pensionabile sulla base della quale dovrebbe essere calcolata la pensione in applicazione della invocata "clausola di salvaguardia" di cui al comma 8 dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 posto che dall'estratto conto contributivo emergerebbe che le retribuzioni imponibili connesse al grado di ufficiale sono quelle più elevate percepite dal pensionato nell'arco della carriera.

Osserva, infine, l'Inps che, nell'ipotesi di conferma della sentenza impugnata, il nuovo importo di pensione calcolato con il sistema retributivo (e con i coefficienti di rendimento rivendicati) dovrà, comunque, essere posto in comparazione con quello scaturito all'esito dell'applicazione del criterio misto (retributivo sino al 2011 e contributivo dal 2012 in poi) potendo essere messo in pagamento solo ove inferiore a quest'ultimo.

All'udienza del 19 settembre 2024, le parti presenti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente, il Collegio rileva l'ammissibilità dell'atto di appello, alla luce dei limiti posti dall'art. 170 c.g.c., secondo cui *"nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni"*. Infatti, nell'atto introduttivo del giudizio, la parte appellante ha prospettato la violazione/scorretta interpretazione, da parte del giudice di *prime cure*, della normativa di riferimento, con specifico riferimento alla violazione degli articoli 53 e 54 del d.P.R. n. 1092/1973.

Nei termini appena enunciati, la domanda giudiziale si presenta caratterizzata da asseriti errori di diritto, e, pertanto, l'appello è da reputarsi ammissibile.

2. Ai fini dell'inquadramento giuridico della fattispecie concreta *sub iudice*, pare utile evidenziare che il pensionato, dopo aver militato nei ruoli dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri, è transitato nel ruolo straordinario ad esaurimento (RSE) degli ufficiali, introdotto, a decorrere dall'anno 2017, dall'articolo 2212 *terdecies* del d. lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (come modificato dal d. lgs. 29 maggio 2017 n. 95) ed avente la finalità di assicurare la massima flessibilità ed efficacia

organizzativa dell'Arma, con previsione, tra l'altro, di un contingente di 800 unità e della possibilità di conseguire il grado massimo di capitano.

In ambito strettamente previdenziale, occorre, altresì, rilevare che il militare poteva vantare, alla data del 31 dicembre 1995, un servizio utile ai fini pensionistici superiore agli anni 18, con conseguente applicazione del sistema di computo retributivo, ai sensi dall'art. 1, comma 13, della L. n. 335/1995.

Come noto, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 24, comma 2, del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito nella L. 22/12/2011 n. 214 (c.d. Legge Fornero), come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 23/12/2014 n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il regime previdenziale contributivo è stato esteso anche a coloro che avevano maturato un'anzianità contributiva superiore ai 18 anni alla data del 31 dicembre 1995 dovendosi, comunque, considerare che l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto.

Con riguardo al caso di specie, occorre, in particolare, evidenziare che l'Inps ha calcolato il trattamento pensionistico in questione con il sistema interamente retributivo anche con riguardo al servizio successivo al 2011, ai sensi per l'appunto dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 335 del 1995, in combinato disposto con l'art. 24, comma 2, del citato D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla L. n. 214 del 2011,

come modificato dall'articolo 1, comma 707, della L. n. 190 del 2014.

Sistema di calcolo interamente retributivo che non è stato oggetto di contestazione nel presente giudizio.

3. Con specifico riferimento all'oggetto del contendere, osserva il Collegio che il pensionato, in sede di ricorso introduttivo del giudizio di *prime cure*, ha lamentato la violazione del disposto dell'art. 54, comma 1 e comma 6, del d.P.R. n. 1092/1973 per il mancato incremento della propria base pensionabile con applicazione, rispettivamente, della percentuale del 3,60% (prevista dall'art. 54, comma 6, del d.P.R. n. 1092/1973 per i sottufficiali) dal 21° anno di servizio fino al 31.12.1997 e del 2% dal 01.01.1998 fino alla cessazione dal servizio, avendo egli militato nei ruoli previsti per i militari di truppa e sottufficiali dei Carabinieri fino al 31.12.2017, per poi transitare in quello degli ufficiali fino al pensionamento per raggiunti limiti di età.

Al riguardo, il pensionato ha, inoltre, invocato il disposto del successivo comma 8 del medesimo art. 54 del TU pensionistico, a norma del quale *"in ogni caso la pensione spettante non può essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio"*.

In definitiva, il pensionato ha domandato in *prime cure* che le suddette aliquote (in parte relative ai sottufficiali e in parte agli ufficiali, *ratione temporis*) fossero applicate sulla base pensionabile presa a riferimento dall'Inps (quella evidentemente relativa agli

ufficiali, tale essendo la qualifica all'atto del pensionamento), senza peraltro, prospettare una ipotetica applicazione sulla base pensionabile dei sottufficiali.

Con la sentenza impugnata, il Giudice territoriale ha ritenuto "*del tutto logico*" riconoscere aliquote incrementalì diverse ai diversi periodi di carriera del lavoratore, anche in coerenza con il su richiamato disposto dell'art. 54, comma 8, del d.P.R. n. 1092/1973.

4. L'Istituto previdenziale appellante lamenta, pertanto, la violazione e falsa applicazione degli articoli 53 e 54 del d.P.R. n. 1092/1973 per aver il Giudice di *prime cure* ritenuto applicabili, in sede di determinazione del trattamento pensionistico, le su richiamate differenti aliquote incrementalì previste dal legislatore (3,60% per i sottufficiali e 1,80% per gli ufficiali) secondo le diverse fasi di carriera ricoperte dal pensionato.

L'appello è fondato e merita accoglimento.

Ritiene il Collegio che, vertendosi in tema di regime pensionistico interamente retributivo, sia necessario far riferimento, ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dell'appellato, al disposto dell'art. 53 del d.P.R. n. 1092/1973, norma che individua espressamente la "*base pensionabile*" nell'ultimo stipendio o nell'ultima paga.

Assume, quindi, rilevanza lo stato giuridico in possesso alla data del collocamento a riposo, cui deve ragguagliarsi il calcolo del trattamento previdenziale spettante secondo la disciplina vigente.

Ne consegue, ad avviso del Collegio, che l'individuazione della base pensionabile nell'ultima retribuzione percepita all'atto della cessazione dal servizio non consente, per i militari transitati, in virtù di apposita normativa speciale, dalla qualifica di sottoufficiale a quella di ufficiale come l'odierno appellato, un'applicazione "mista" o combinata delle normative e dei coefficienti previsti dal legislatore per le differenti carriere dei sottoufficiali e degli ufficiali.

Come rilevato, infatti, per analoga fattispecie, dalla Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana *"il punto di partenza di ogni calcolo, nel sistema retributivo, è costituito dalla base pensionabile alla cessazione che è, nella specie, quella maggiore propria del ruolo degli Ufficiali, in cui lo stesso appellante è transitato. Ciò è coerente al principio secondo cui ai fini dell'applicazione del regime pensionistico rileva lo stato giuridico in possesso alla data del collocamento a riposo, come attribuito dalla legge al tempo vigente"* (Sez. Giur. App. Regione siciliana, sent. n. 32/A/2023).

Risulterebbe, pertanto, in contrasto con il su richiamato art. 53 del d.P.R. n. 1092/1973, la determinazione del trattamento pensionistico fondata sulla combinazione della base pensionabile, calcolata sulla retribuzione alla cessazione dal servizio con il grado di ufficiale, e l'utilizzo di coefficienti previsti per i sottoufficiali mediante un'applicazione "selettiva" della normativa (Sez. Giur. Veneto, sent. n. 260/2022), con commistione di parametri pensionistici di gradi e ruoli diversi del personale militare (Sez. Giur. Sicilia, sent. n.

90/2023).

Ritiene, pertanto, il Collegio che, nella vicenda all'odierno esame, devono ritenersi applicabili le aliquote (che sono in sostanza delle percentuali sulla base pensionabile) riferite alla qualifica di ufficiale, pena il riconoscimento improprio di una doppia e non ragionevole utilità, ovvero quella relativa alla base pensionabile più alta (spettante agli ufficiali) e, nel contempo, delle aliquote più alte (quelle da sottufficiale, elevate proprio in correlazione con la più modesta base pensionabile).

5. Ad ogni modo, nel caso di specie il militare è stato collocato in pensione per limiti di età, cosicché non risulta, comunque, applicabile l'invocata (dal pensionato in *prime cure*) aliquota (avente evidente finalità perequativa con riferimento a militari collocati in quiescenza anticipatamente) del 3,60% prevista, per i sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri, dall'art. 54 comma 6, del citato d.P.R. n. 1092/1973 da leggere, invece, necessariamente in combinato disposto con il precedente comma 5, testualmente applicabile soltanto ai militari *"collocati in congedo prima del compimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio"* (in termini, Sez. Giur. App. Regione siciliana, sent. n. 75/2024 e sent. n. 32/2023).

6. Quanto, poi, all'invocato disposto dell'art. 54, comma 8, del T.U. pensionistico ai sensi del quale: *"in ogni caso la pensione spettante non può essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla data di cessazione*

dal servizio", in disparte le diverse ricostruzioni interpretative in tema di ambito di applicabilità (cfr. Sez. App. Sicilia, sent. n. 32/2023), la norma risultava, per le ragioni già riferite, già impropriamente richiamata dal pensionato nel ricorso di *prime cure*, giacché egli sostanzialmente rivendicava l'applicazione, *ratione temporis*, delle aliquote da sottufficiale senza rapportarle alla base pensionabile da sottufficiale, fattispecie esulante dall'ambito applicativo della disposizione in questione.

Tale disposizione implica, infatti, che si pongano a raffronto il trattamento pensionistico calcolato per intero avendo a base pensionistica il trattamento relativo al grado più elevato, rivestito all'atto del pensionamento, con quello ipoteticamente spettante al militare ove avesse mantenuto il grado inferiore e "*in base agli anni di servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio*".

In proposito, il pensionato, in coerenza con la peculiare domanda avanzata in primo grado, non ha fornito, sul terreno probatorio, un computo comparativo adeguato onde dimostrare la vantaggiosità (rispetto alla pensione con base ed aliquote da ufficiale) della ipotetica pensione retributiva interamente correlata al grado di sottufficiale (compresa la base pensionabile) "*in base agli anni di servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio*", ferma ovviamente rimanendo l'inapplicabilità al caso di specie (per le ragioni già chiarite) dell'aliquota del 3,60% di cui al comma 6 del medesimo articolo 54.

In particolare, l'appellato ha richiamato un computo accluso come allegato n. 8 al giudizio di primo grado ed in sede di costituzione in appello ha versato in atti un calcolo relativo ad altro militare (seppure, in tesi, in situazione analoga), quest'ultimo evidentemente non valutabile nel caso di specie.

Tuttavia, il computo alternativo di cui al riferito allegato (peraltro molto semplificato) avrebbe dovuto, ad avviso del Collegio, essere calibrato applicando la base pensionabile da sottufficiale e le relative aliquote ordinarie e non già quella del 3,60%, reclamata in primo grado dal pensionato; nella memoria (versata dal pensionato *in prime cure*) datata 9 maggio 2022, cui risulta accluso il riferito allegato n. 8, si fa invece riferimento all'aliquota del 3,60% "*dal 21° anno al 31.12.1997*".

Sulla scorta delle prefate argomentazioni, devono ritenersi assorbite le ulteriori censure alla sentenza gravata avanzate dall'Inps, relative alla ritenuta inapplicabilità ai trattamenti pensionistici interamente retributivi del comma 8 dell'art. 54 del T.U. pensionistico sulla scorta di un'interpretazione sistematica con il comma 7 del medesimo art. 54 (che pone il limite massimo dell'80 per cento della base pensionabile) e con l'art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014, tanto più in quanto non contenute nell'atto di appello e prospettate soltanto nella memoria depositata in data 9 settembre 2024.

Pertanto, conclusivamente, alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni

ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione, o, comunque, inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, definendo il giudizio, in integrale riforma della sentenza impugnata, accoglie l'atto di appello proposto dall'Inps, con conseguente rigetto della domanda giudiziale avanzata da *omissis* in *prime cure*.

7. Quanto alla regolazione delle spese di difesa, ritiene il Collegio che possano esser compensate, considerata la riscontrabilità di diversi orientamenti giurisprudenziali tra le Sezioni territoriali.

Non vi è, infine, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, sul giudizio iscritto al n. **60876** del ruolo generale, accoglie l'appello promosso da **INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**.

Spese di difesa compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 settembre 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Stefania Petrucci

IL PRESIDENTE

f.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 01/10/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi